

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4076

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECHIS, ARTINI, BALDASSARRE, SEGONI, TURCO, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, LABRIOLA, PRODANI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi e sulle morti verificatesi in circostanze analoghe

Presentata il 6 ottobre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda della morte di Stefano Cucchi rappresenta l'ennesimo caso di mancanza di chiarezza sulle circostanze del decesso di un cittadino posto in stato di arresto. Nel caso specifico a incrementare la fumosità del caso giudiziario si è aggiunta, da ultimo, la perizia, redatta dal tecnico incaricato dal giudice delle indagini di Roma, che si dovrà pronunciare sul caso Cucchi, che attribuisce la morte di Stefano Cucchi all'epilessia, che rappresenta un insulto all'intelligenza umana.

Sono sette anni che lo Stato non riesce a chiarire le cause della morte di un ragazzo che era stato arrestato. La magistratura è un'istituzione che i cittadini stimano, così come stimano l'Arma dei carabinieri e le altre Forze di polizia, questa fiducia è un

patrimonio che deve essere salvaguardato e tutelato. Le ombre che si addensano sulla morte di Stefano Cucchi devono essere diradate oltre ogni ragionevole dubbio per evitare che si danneggi il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato. Con la presente proposta di legge intendiamo istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi e sulle altre morti verificatesi in circostanze analoghe (Riccardo Rasman, Federico Aldrovandi, Michele Ferrulli, Giuseppe Uva, Gregorio Durante, Bernardino Budroni, Federico Perna, Marcello Lonzi, Manuel Eliantonio, Carlo Saturno, Katiuscia Favero, Stefano Guidotti, Luigi Acquaviva, Mauro Fedele, Aldo Tavola) perché il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini è anche responsabilità della classe politica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di indagare sulla morte di Stefano Cucchi e sulle morti verificatesi in circostanze analoghe, di seguito denominata « Commissione ».

ART. 2.

(Funzioni della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare le cause che hanno determinato la morte di Stefano Cucchi e delle altre persone decedute in circostanze analoghe tra cui, in particolare, Riccardo Rasman, Federico Aldrovandi, Michele Ferrulli, Giuseppe Uva, Gregorio Durante, Bernardino Budroni, Federico Perna, Marcello Lonzi, Manuel Eliantonio, Carlo Saturno, Katuscia Favero, Stefano Guidotti, Luigi Acquaviva, Mauro Fedele, Aldo Tavola;

b) indagare sulle circostanze in cui si sono verificati i casi di cui alla lettera *a)* e sulle eventuali connesse responsabilità;

c) accertare se le condotte poste in essere dal personale delle Forze di polizia nei casi di cui alla lettera *a)* siano state conformi alle norme e alle procedure che regolano l'esercizio dei poteri ad esse attribuiti.

ART. 3.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della

Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani per età. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane per età.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento.

5. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, al termine dei propri lavori, riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

ART. 4.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.

5. Per i fatti che sono oggetto dell'inchiesta non è opponibile alla Commissione il segreto professionale. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

7. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

8. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente articolo fino a

quando essi siano coperti da segreto secondo la rispettiva disciplina.

9. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3, 4, 5, 8, 9 e 10.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione, quando lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato au-

torizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

ART. 7.

(Spese di funzionamento).

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Le spese di funzionamento della Commissione, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA



17PDL0045550